

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle **imprese associate**

= **Loro Sedi** =

Oggetto: Circolazione stradale: vale anche il certificato assicurativo digitale

In tema di circolazione stradale e corretta documentazione da tenere a bordo ai sensi dell'articolo 180 del Codice della Strada, come chiarito dal Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza - circolare n. 300/A/5931/16/106/15 dell'1 settembre 2016) in sede di controllo, il conducente di un veicolo a motore può esibire anche **un certificato assicurativo digitale o una sua stampa non originale senza incorrere in alcuna sanzione.**

Nella Circolare viene, infatti, ricordato che a decorrere dallo scorso 18 ottobre 2015 (art. 31, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27) è cessato l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, inoltre, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 ha modificato l'art. 10, comma 5, del Regolamento n. 34/2010 prevedendo che "la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il proprio consenso anche tramite posta elettronica".

Per effetto di tale modifica non è sanzionabile il conducente che tiene con sé un certificato di assicurazione non in originale.

Articolo 180 Codice della Strada

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

- a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;**
- b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2; (1086)**
- c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;**
- d) il certificato di assicurazione obbligatoria.**

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale; la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (1081)

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento. (1088) (1087)]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (1082) ad euro 169

(1082) . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 (1082) ad euro 100 (1082) .

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (1082) ad euro 1.695 (1082) Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

In Allegato: Circolare Min. Interno n. 300/A/5931/16/106/15

8 settembre 2016
